



## **REGOLAMENTO**

# **PER L'INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRO-FORESTALI ED AL PATRIMONIO ZOOTECNICO**

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Art. 1 campo di applicazione**

**Art. 2 indirizzi generali**

**Art. 3 prezzari di base per la valutazione dei danni**

### **TITOLO II – Danni alle colture forestali**

**Art. 4 danni ammessi ad indennizzo**

### **TITOLO III – Danni alle produzioni agro-forestali**

**Art. 5 danni ammessi ad indennizzo**

**Art. 6 misura dell'indennizzo**

**Art. 7 domanda**

**Art. 8 accertamento del danno**

**Art. 9 valutazione del danno**

### **TITOLO IV – Danni al patrimonio zootecnico**

**Art. 10 danni ammessi a indennizzo**

**Art. 11 misura degli indennizzi**

**Art. 12 accertamento del danno**



**Art. 13 domanda**

**Art. 14 valutazione del danno**

## **TITOLO V – Procedimento per liquidazione indennizzi**

**Art. 15 provvedimento di concessione**

**Art. 16 copertura finanziaria**

## **Titolo I – AMBITO DI APPLICAZIONE**

*Art.1*

*Le presenti procedure si applicano all'interno dei territori del Parco fissati con L.R. n.11 del 03/04/1990 e con il successivo Piano del Parco;*

*Art.2*

### **-Indirizzi Generali-**

1 Il presente atto opera per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica alle colture agro-forestali ed al patrimonio zootecnico all'interno del territorio del Parco della Murgia Materana, come di seguito:

- a gli interventi per l'indennizzo dei danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica :  
volpe e cinghiale;
- b gli interventi per l'indennizzo dei danni agli allevamenti provocati da animali selvatici  
(volpi, faine, donnole);

2 Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, con riferimento a quello precedente, viene sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo, da parte dei tecnici incaricati di effettuare la valutazione dei danni, una relazione contenente il rendiconto degli interventi effettuati, una sintesi tecnica dell'attività svolta nell'ambito del regolamento ed eventuali proposte per migliorare l'efficacia.

**Art.3**

### **- Prezziari di base per le valutazioni dei danni –**

1 Al fine di determinare una base omogenea per la valutazione dei danni vengono impiegati i prezzi rilevati da "L'Informatore Agrario", riferiti ai mercati più vicini alla zona o, in assenza, da rilevare su quotidiani economici.



2 Le produzioni vengono desunte dalle medie degli ultimi tre anni, così come rilevate per i dati ISTAT e/o direttamente dalle fatture o documenti delle aziende.

## **TITOLO II – Danni alle colture forestali**

### **Art.4**

#### **- Danni ammessi ad indennizzo –**

1. Sono ammessi a indennizzo i danni non reversibili o temporaneamente reversibili a :
  - a) le superfici rimboschite fino a cinque anni;
  - b) le piantagioni arboree di qualunque età, purchè non in stato di abbandono.
2. Non sono ammessi a indennizzo danni arrecati ad altre tipologie di superficie boscate;
3. Per la misura dell'indennizzo, dell'accertamento e della valutazione dei danni si rimanda a quanto disposto al successivo Titolo III art. 6-7-8-9 del presente regolamento.

## **TITOLO III – Danni alle produzioni agro-pastorali**

### **Art.5**

#### **- Danni ammessi a indennizzo -**

1. Sono ammessi a indennizzo i danni non reversibili a :
  - a) colture erbacee (frumento, orzo, avena, mais, patate, ortaggi, ecc.);
  - b) medicinali, altre colture foraggere escluso il pascolo;
  - c) colture arboree da frutto, purchè non in stato di abbandono;
2. Non sono ammessi a indennizzo i danni alle produzioni di particolare pregio a carattere intensivo per le quali non siano state adottate idonee misure di protezione.

### **Art.6**

#### **- Misura dell'indennizzo –**

1. L'indennizzo dei danni è limitato ad un contributo percentuale massimo del 50% sulla mancata produzione vendibile dell'annata o di quelle successive accertata a seguito del danno o dell'eventuale deprezzamento del prodotto.
2. Viene determinata una soglia minima, o franchigia (percentuale minima che un danno deve superare per aver diritto a indennizzo, al di sotto della quale il danno viene considerato naturale e ricompreso nel normale rischio di impresa), pari al 10% del prodotto complessivo dell'azienda.
3. La misura dell'indennizzo è soggetta a:
  - a) riduzione del 50% del valore dei danni nel caso di mancata adozione di sistemi di difesa opportuni;



b) Nel verificarsi, dalla seconda richiesta dell'indennizzo, di ulteriori danni, senza che siano stati adottati i sistemi di difesa, non sarà riconosciuto alcun indennizzo.

### **Art.7** **- Domanda -**

1. Le domande di indennizzo per i danni alle colture agro-forestali vanno presentate dal possessore, proprietario, enfiteuta, affittuario del fondo all'Ente Parco Regionale della Murgia Materana in tempo utile per l'accertamento del danno e pertanto non oltre giorni n. 10 dal verificarsi dell'evento danno, comunque prima della raccolta anche parziale del prodotto.

2. Nella domanda presentata in carta libera, su apposito modello disponibile presso la Sede del Parco e sul sito internet ([www.parcomurgia.it](http://www.parcomurgia.it)), il richiedente dovrà indicare:

- a. le proprie generalità e la forma di possesso del terreno ove si è verificato il danno;
- b. l'ubicazione del fondo e la sua superficie complessiva;
- c- fornire notizie sulla coltura danneggiata: ubicazione, qualità, numero delle piante colpite, superficie danneggiata, superficie totale, causa del danno e quantificazione presunta;
- d- data o periodo in cui avverrà il ripristino o raccolto;
- e- le forme di protezione e/o prevenzioni già adottate;
- f- le particelle catastali interessate totalmente o parzialmente.

3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) Planimetria catastale;
- b) Corografia in scala 1/25000;
- c) Servizio fotografico.

4. La mancata produzione dei dati e dei documenti previsti, nonché la presentazione della domanda in tempi che non consentono la valutazione del danno prima che avvenga il raccolto del prodotto, implicano la decadenza dal diritto al contributo per l'indennizzo del danno. Il richiedente è inoltre tenuto a fornire la propria reperibilità ai fini dell'effettuazione del sopralluogo da parte del tecnico incaricato.

### **Art.8** **- Accertamento del danno -**

1. Il danno viene accertato mediante sopralluogo;

2. La data del sopralluogo sarà comunicata dall'Ente e comunque non superiore a giorni 15 dalla ricezione della domanda. Nel caso si renda necessario un rinvio od una sua ripetizione per effettuarlo in una fase vegetativa in cui l'accertamento dell'entità del danno risulti più sicura, le parti concordano la data, dandone atto nel verbale di cui al successivo punto;

3. In mancanza di accordo, la data viene comunicata al richiedente a mezzo raccomandata;



4. Il danno viene accertato e valutato da un tecnico agricolo-forestale, dipendente o incaricato dall'Ente Parco, oppure dipendente dello Stato, della Regione, della Provincia o dai Comuni di Matera e Montescaglioso. Gli incaricati liberi professionisti, oltre ai requisiti di cui sopra, debbono essere iscritti al rispettivo albo professionale e con essi verrà sottoscritto allo scopo specifico, contratto o convenzione d'incarico;
5. In occasione del sopralluogo il richiedente mette a disposizione del tecnico:
  - a la documentazione attestante il possesso dei terreni;
  - b il piano colturale, nel caso di impianti di arboricoltura da legno;
6. Per ogni accertamento viene redatto un verbale;
7. Il verbale di sopralluogo per l'accertamento dei danni alle colture agro-forestali deve indicare:
  - a. Il titolo di possesso e l'ubicazione catastale delle particelle interessate;
  - b. la descrizione dello stato colturale generale (tipo di coltura, fase vegetativa, cure culturali, eventuali altri danni subiti per cause diverse da quelle faunistiche, ecc.);
  - c. La descrizione del danno (cause, tipo di danno, possibilità di recupero spontaneo della coltura, possibilità di ripristino della coltura, ecc.);
  - d. le eventuali misure di prevenzione adottate o non adottate ;
  - e. il conteggio analitico la quantificazione del danno desunta a seguito di uno o più sopralluoghi;
  - f. eventuali altri elementi utili per il procedimento estimativo;
8. Il proprietario/conducente del fondo che inoltra la richiesta di indennizzo deve rendersi reperibile, facilitare le operazioni di sopralluogo e di perizia, specie per ciò che riguarda la rapida ed esatta individuazione del terreno su cui è ubicata la coltura danneggiata;
9. L'accertamento del danno deve avvenire in contraddittorio con il richiedente anche assistito da tecnico di propria fiducia formalmente incaricato, eventuali rilievi o eccezioni devono essere riportati nel verbale di cui al punto precedente;
10. La inesistenza del danno e/o la falsità dell'istanza sarà perseguita a norma di legge;
11. Il verbale viene sottoscritto dal tecnico incaricato e dal richiedente anche in caso di disaccordo. Il verbale viene redatto anche in caso di insussistenza del danno;
12. Nel caso in cui l'agricoltore, in mancanza di accordo, non sottoscriva il verbale di accertamento dei danni, dovrà essere presentata una controperizia firmata da tecnico abilitato entro giorni 30 (trenta) dall'ultimo sopralluogo. Trascorso tale termine senza che sia stata presentata la controperizia, si provvederà alla liquidazione del danno in base alla perizia effettuata per conto dell'Ente Parco;
13. Nei casi in cui al precedente punto 12, qualora non si dirima la controversia, l'Ente Parco in accordo con l'agricoltore interessato procederà alla nomina di un tecnico con compiti di arbitrato. Le spese del tecnico con funzioni di arbitrato saranno divise in parti uguali;



14. La copia del verbale viene rilasciata al richiedente;

15. Il tecnico esegue gli eventuali ulteriori accertamenti catastali che si rendessero necessari, presso gli uffici competenti.

#### **Art. 9**

##### **-Valutazione del danno-**

1. La valutazione economica del danno viene effettuata dal tecnico incaricato, che provvede a redigere entro giorni 10 (dieci) dalla data dell'ultimo sopralluogo una relazione, da allegare al verbale di accertamento, contenente il procedimento di stima e la relativa quantificazione economica;
2. La quantificazione del danno viene di norma espressa in percentuale rispetto alla produzione prevista, detratte le quote percentuali di danno attribuibili ad altre cause quali grandine, gelo, neve, vento, fitopatie, insetti nocivi, carenze di cure culturali, nonché le economie derivanti dalla raccolta non effettuata. Ai fini della liquidazione dell'indennizzo vengono ulteriormente detratte le franchigie di cui al precedente art.6;
3. Per la stima dei danni in cui vengono applicati i prezzi dei prodotti oggetto di danno si farà riferimento al prezzario dei prodotti agricoli e del bosco di cui al precedente art.3;
4. Copia del verbale e della relazione vengono trasmessi agli organi dell'Ente Parco per il provvedimento di esame ed indennizzo.

### **TITOLO IV – Danni al patrimonio zootecnico -**

#### **Art.10**

##### **-Danni ammessi a indennizzo-**

- 1 Ai fini del presente regolamento vengono considerati animali predatori volpi, faine, donnole;
- 2 Sono ammessi a indennizzo i danni da animali predatori di cui al precedente comma, accertati con certificato dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
- 3 Non sono ammessi a risarcimento i danni da animali predatori, nei seguenti casi:
  - a)-assenza della carcassa dell'animale morto;
  - b)- presenza di resti insufficienti dell'animale per poter procedere:
    - alla regolare certificazione del veterinario di cui all'art.12;
    - alla redazione del successivo verbale di accertamento danni;
  - c)-danni ad esemplari di ovini o caprini risalenti a più di 48 ore dall'evento dannoso.



## **Art.11**

### **-Misura degli indennizzi-**

1. L'indennizzo è fissato nella misura del 50% del danno subito ed è comprensivo della spesa sostenuta per la certificazione del veterinario;
2. La misura dell'indennizzo è soggetta a:
  - a) riduzione del 50% del valore dei danni nel caso di mancata adozione di adeguati sistemi di difesa;
  - b) si rimanda all'art.6/3/let.b del Titolo III;
  - c) il 25% dell'indennizzo è subordinato alla reintegrazione del patrimonio zootecnico compreso l'acquisto di capi di razze diverse rispetto a quelle danneggiate o alla realizzazione di interventi per lo sviluppo del comparto zootecnico o alla adozione o integrazione di misure di difesa, con particolare riferimento a cani da guardia.

## **Art. 12 -**

### **-Accertamento del danno-**

1. Il titolare o conduttore dell'allevamento, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento dannoso, ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, deve chiedere il sopralluogo di un veterinario al Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio in cui è avvenuto il fatto ed informare l'Ente Parco o la struttura delegata da questo al servizio di accertamento;
2. Al veterinario che procede all'accertamento dei danni diretti e indotti anche con più sopralluoghi accompagnato dai tecnici incaricati dall'Ente Parco, l'allevatore richiede idonea certificazione attestante:
  - a) che il danno è conseguenza dell'attacco di animali predatori individuati all'art. 10;
  - b) il tipo di predatore, quando le condizioni ne consentono il riconoscimento;
  - c) il numero degli animali uccisi o feriti distinti per specie, razze, età, peso vivo e funzione;
  - d) il numero dei contrassegni sanitari e delle marche auricolari laddove previste per legge;
  - e) l'eventuale iscrizione al libro genealogico risultante da marca auricolare;
  - f) i danni indotti e la relativa quantificazione;
  - g) la località e la data dell'evento;
3. I danni indotti possono essere certificati anche successivamente e, comunque, non oltre giorni



n.30 dal primo sopralluogo del veterinario;

4. Il titolare o conduttore dell'allevamento è tenuto a disfarsi della carcassa degli animali uccisi da predatori, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, previa verifica dell'evento dannoso.

### **Art.13**

#### **-Domanda richiesta indennizzo-**

1. La richiesta di indennizzo per danni agli allevamenti di cui all'art. 10 va presentata all'Ente Parco nel tempo massimo di giorni n.20 (venti) dall'evento dannoso ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, prorogati di ulteriori giorni 15 (quindici) nel caso in cui il veterinario abbia dovuto compiere altri sopralluoghi per accertare eventuali danni indotti;
2. Nella domanda presentata in carta libera, su apposito modello disponibile presso la sede dell'Ente Parco o sul sito internet ([www.parcomurgia.it](http://www.parcomurgia.it)) il richiedente dovrà indicare:
  - a) le proprie generalità e la forma di possesso di capi allevati;
  - b) -l'ubicazione dell'allevamento;
  - c) -i sistemi di difesa adottati per la prevenzione del danno;
  - d) -se ha richiesto contributi per migliorare i sistemi di difesa e per quali interventi (guardiana, difesa, governo e ricovero);
  - e) -se e quali interventi intenda realizzare per lo sviluppo del comparto zootecnico della propria impresa, nel caso intenda utilizzare la somma concessa per indennizzo dei capi uccisi a questo scopo.
3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) la certificazione del veterinario relativa all'accertamento avvenuto in uno o più sopralluoghi;
  - b) eventuale copia dei certificati di iscrizioni al libro genealogico dei capi danneggiati.

### **Art.14**

#### **-Valutazione del danno-**

1. La valutazione del danno e gli eventuali successivi accertamenti vengono effettuati dal





veterinario e dal tecnico incaricato di cui al precedente art.8/4 Titolo III con le modalità di cui al precedente art.12;

2. Il tecnico predispose un rapporto tecnico-informativo che evidenzi i seguenti elementi:
  - a) -caratteristiche dei capi perduti, facendo riferimento per la valutazione, allo specifico prezzario adottato dall'Ente Parco, salvo che per categorie di bestiame non previste, evidenziando le caratteristiche della predazione in relazione allo stato dei luoghi, della conoscenza di presenze faunistiche suscettibili di provocare l'attacco e di elementi utili a ricostruire lo scenario della predazione stessa;
  - b) -caratteristiche dei danni indotti, facendo riferimento per la valutazione dei prodotti danneggiati o perduti allo specifico prezzario di riferimento dell'Ente o, in suo difetto, alle mercuriali delle Camere di Commercio della Provincia;
  - c) -determinazione dei lavori e degli acquisti ammissibili, nel caso il richiedente intenda utilizzare a questo scopo la somma concessa per l'indennizzo dei capi uccisi;
  - d) -eventuali eventi dannosi segnalati nella medesima località e a carico del medesimo allevamento;
  - e) -nel caso il richiedente non abbia adottato sistemi di difesa adeguata, illustrazione delle condizioni dell'allevamento accertate mediante sopralluogo;
  - f) -calcolo degli indennizzi secondo le modalità di cui al precedente art. 11;
3. Copia del rapporto tecnico-informativo viene trasmesso agli organi dell'Ente Parco per i provvedimenti di esame di liquidazione.

## **TITOLO V -Procedimento per liquidazione indennizzi**

### **Art.15**

#### **-Provvedimento di concessione-**

1. Entro giorni 60 (sessanta) dalla ricezione del rapporto tecnico informativo di cui al precedente art.14/3, il Consiglio Direttivo delibera sulle relazioni relative alle richieste di danni, di cui agli art.5 e 10, confermando le risultanze della perizia e della istruttoria oppure decidendo in modo difforme, ma motivato;
2. Il provvedimento di concessione o diniego dell'indennizzo è relativo ad una o più richieste, purché raggruppate secondo la seguente tipologia del danno:
  - a) -liquidazione dell'indennizzo per danni alle produzioni agroforestali;



- b) liquidazione per i danni al patrimonio zootecnico che hanno comportato la perdita dei capi dell'indennizzo ammesso, al netto della detrazione di cui alla lettera b) comma 2, art. 11 con concessione del residuo subordinato alla dimostrazione dell'acquisto;
- c) liquidazione dell'indennizzo per ferite e danni indotti al patrimonio zootecnico.

3. Per i provvedimenti che prevedono l'erogazione immediata di somme, l'Amministrazione provvede all'effettivo pagamento nei 30 giorni successivi dell'atto;

4. Il provvedimento si esprime contestualmente anche sulle prescrizioni proposte dal richiedente o concordate in occasione del sopralluogo, o in difetto, proposte dal tecnico nella sua relazione. La loro approvazione va comunicata al richiedente, precisando che il loro effetto è limitato esclusivamente ai fini del calcolo degli indennizzi, in caso di ripetizione del danno.

## **Art.16**

### **Copertura finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento si fa fronte con apposito capitolo del bilancio dell'Ente Parco.